

Codice A1703B

D.D. 24 marzo 2020, n. 141

**Decreto 6 luglio 2017 e s.m.i. "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana". Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte.**



**ATTO N. DD-A17 141**

**DEL 24/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** Decreto 6 luglio 2017 e s.m.i. "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana". Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Il Decreto Ministeriale 6 luglio 2017 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana" definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire o contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Nel 2016 è stata accertata la presenza di un focolaio del nematode galligeno *Meloidogyne graminicola* all'interno di sette camere di risaia nei comuni di Buronzo (VC), Mottalciata (BI) e Giffenga (BI). Questo nematode non era mai stato segnalato in Europa.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 173 del 1 marzo 2019, "Decreto 6 luglio 2017 e s.m.i. "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana". Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" con cui, a seguito di un monitoraggio condotto dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi, si è definita l'area di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 626 del 12 giugno 2019, "Decreto 6 luglio 2017 e s.m.i. "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana". Aggiornamento del Piano di Azione per contrastare la diffusione del "Nematode galligeno del riso" *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" che definisce le misure fitosanitarie obbligatorie per l'eradicazione e il contenimento e i criteri per la delimitazione del territorio.

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio realizzate dal mese di marzo al mese di ottobre 2019 dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi la presenza del nematode è stata accertata in ulteriori 6 camere coltivate a riso nel Comune di Buronzo (VC) individuate dalle seguenti coordinate:

72. Lat. 45.491372 Long. 8.265641

73. Lat. 45.492012 Long. 8.267422

74. Lat. 45.487336 Long. 8.259870

75. Lat. 45.485456 Long. 8.278305

76. Lat. 45.490575 Long. 8.267577

77. Lat. 45.491929 Long. 8.268747

Considerata la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Meloidogyne graminicola*, di delimitare il territorio in una zona infestata corrispondente a ciascuna camera in cui il nematode è stato riscontrato e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 100 metri oltre i confini di ciascuna

zona infestata. Laddove una porzione di un appezzamento rientra in tale estensione, l'intero appezzamento rientra a far parte della zona cuscinetto.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, a fronte delle nuove conoscenze, la delimitazione prevista dalla D.D. n. 173 del 1 marzo 2019 e sostituire la D.D. n. 173 del 1 marzo 2019.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;
- visto il D.M. 6 luglio 2017;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto dei risultati del monitoraggio realizzato dal mese di marzo al mese di ottobre 2019 dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in collaborazione con l'Ente Nazionale Risi;

2. di delimitare, sulla base delle risultanze del monitoraggio sopra citato, le seguenti zone riportate nell'allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale par farne parte integrante e sostanziale:

**Zona infestata:** le camere con presenza del nematode situate nei Comuni di Buronzo (VC), Giffenga (BI), Mottalciata (BI) e Castelletto Cervo (BI) individuate dalle seguenti coordinate geografiche:

1. Lat. 45.472499 Long. 8.249722
2. Lat. 45.489166 Long. 8.229722
3. Lat. 45.483612 Long. 8.224167
4. Lat. 45.496113 Long. 8.229722
5. Lat. 45.485001 Long. 8.241111
6. Lat. 45.483891 Long. 8.232500
7. Lat. 45.484165 Long. 8.231944
8. Lat. 45.497316 Long. 8.228821
9. Lat. 45.495000 Long. 8.230355
10. Lat. 45.484718 Long. 8.231106
11. Lat. 45.494526 Long. 8.232662
12. Lat. 45.474615 Long. 8.245611
13. Lat. 45.485430 Long. 8.241656
14. Lat. 45.485994 Long. 8.240701

15. Lat. 45.487318 Long. 8.240444  
16. Lat. 45.488815 Long. 8.241184  
17. Lat. 45.484463 Long. 8.234292  
18. Lat. 45.487469 Long. 8.229586  
19. Lat. 45.483211 Long. 8.243448  
20. Lat. 45.484144 Long. 8.242407  
21. Lat. 45.484911 Long. 8.244199  
22. Lat. 45.483768 Long. 8.240819  
23. Lat. 45.483497 Long. 8.227344  
24. Lat. 45.471919 Long. 8.247675  
25. Lat. 45.493719 Long. 8.234521  
26. Lat. 45.494110 Long. 8.235240  
27. Lat. 45.492327 Long. 8.235026  
28. Lat. 45.491989 Long. 8.235863  
29. Lat. 45.493290 Long. 8.235069  
30. Lat. 45.492117 Long. 8.237182  
31. Lat. 45.491493 Long. 8.237762  
32. Lat. 45.490590 Long. 8.237922  
33. Lat. 45.490410 Long. 8.238695  
34. Lat. 45.490951 Long. 8.238910  
35. Lat. 45.492132 Long. 8.238910  
36. Lat. 45.491357 Long. 8.239435  
37. Lat. 45.490086 Long. 8.240819  
38. Lat. 45.491162 Long. 8.238405  
39. Lat. 45.492493 Long. 8.230627  
40. Lat. 45.489319 Long. 8.238631  
41. Lat. 45.486935 Long. 8.237858  
42. Lat. 45.488010 Long. 8.230262  
43. Lat. 45.486679 Long. 8.238309  
44. Lat. 45.485200 Long. 8.230162  
45. Lat. 45.486340 Long. 8.228449  
46. Lat. 45.501135 Long. 8.223672  
47. Lat. 45.480133 Long. 8.227832  
48. Lat. 45.501225 Long. 8.228822  
49. Lat. 45.497796 Long. 8.240323  
50. Lat. 45.496668 Long. 8.240956  
51. Lat. 45.492359 Long. 8.244743  
52. Lat. 45.489922 Long. 8.246481  
53. Lat. 45.488824 Long. 8.246084  
54. Lat. 45.499667 Long. 8.221287  
55. Lat. 45.507953 Long. 8.228614  
56. Lat. 45.498323 Long. 8.241921  
57. Lat. 45.499376 Long. 8.240795  
58. Lat. 45.463383 Long. 8.262374  
59. Lat. 45.505986 Long. 8.237450  
60. Lat. 45.499316 Long. 8.220793  
61. Lat. 45.500995 Long. 8.239768  
62. Lat. 45.488696 Long. 8.231726  
63. Lat. 45.487002 Long. 8.258144  
64. Lat. 45.459109 Long. 8.234806

- 65. Lat. 45.498503 Long. 8.243324
- 66. Lat. 45.503051 Long. 8.241829
- 67. Lat. 45.508905 Long. 8.268672
- 68. Lat. 45.491831 Long. 8.237010
- 69. Lat. 45.476557 Long. 8.223826
- 70. Lat. 45.485265 Long. 8.255314
- 71. Lat. 45.492741 Long. 8.265165
- 72. Lat. 45.491372 Long. 8.265641
- 73. Lat. 45.492012 Long. 8.267422
- 74. Lat. 45.487336 Long. 8.259870
- 75. Lat. 45.485456 Long. 8.278305
- 76. Lat. 45.490575 Long. 8.267577
- 77. Lat. 45.491929 Long. 8.268747

**Zona cuscinetto:** ricadente in un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Laddove una porzione di un appezzamento rientra in tale estensione, l'intero appezzamento rientra a far parte della zona cuscinetto (vedasi cartografia di cui all'allegato 1).

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Meloidogyne graminicola* alla pagina

**<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-nematode-galligeno-riso-meloidogyne-graminicola>**

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Aree delimitate (zona infestata e zona cuscinetto) relative all'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* in Piemonte

